



BORDONE

CREO

BELL

**ENTE NAZIONALE
DELLA
CINOFILIA ITALIANA**

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

AL LIBRO ORIGINI ITALIANO (L.O.I.)

RICONOSCIUTO GIURIDICAMENTE CON R. DECRETO 13 GIUGNO 1940 N. 1051

COMITATO PER I LIBRI ITALIANI DELLE ORIGINI



IL DIRETTORE GENERALE

U. Piana



GRUPPO CANI TIPO SPITZ E TIPO PRIMITIVO

AL N. LOI 01/

DEL CANE DAIBOH-MARU DELLE BIANCHE VALLATE

NATO IL 16/0

DI RAZZA AKITA

MANTELLO FULVO

ALLEVATORE IL SIG. 25395 ALLEVAMENTO DELLE BIANCHE VALLATE VIA G.FAIANI
SECCHIA MO

GENEALOGIA

GENITORI

NONNI

BISNONNI

TRISNONNI

PADRE

P⁷

94-5440 MUSASHI GO SHIMODA MATSUMOTO

M¹⁶ 91-7887 CHIZUHIMEP⁸

JL99/971 MUSASHIMARU GO OKAYAMA NAKANISHISOW

P¹⁷ 93-934 TORYUJIM⁸

94-660 BENIHIME GO OKAYAMA NAKANISHISOW

M¹⁸ 92-4611 SHOGUNHIME

LOI 98/15568 MUSASHIRYU GO SHIRAI

P⁹

KITA NO TENKO GO SEIGANSOW AKIHO-93-458

M²⁰ YOSHINO GO OTAFUKUSOW AKIHO 91-M⁴

JL99/972 SUZUKAZE GO FUJI RYUJINSOW

P²¹ TOGOKU GO SHIMODA KUROFUNE AKIHOM¹⁰

91-2583 CHIOHIME GO SHIMIZU AOISOW

M²² RYO GO SHIMIZU AOISOW AKIHO 90-

MADRE

P¹¹

TORAHO GO TAKESHITA KENSHA AKIHO 88-7991

M²⁴ MIKA AKIHO 84-4958P⁵

KOTETSU GO FUKUOKA YOSHIMURASOW-JLE0424/951D

P²⁵ DAISHIN AKIHO 85-1144M¹²

DAISHINME GO WATANUKI KENSHA AKIHO 86-2489

M²⁶ TENHIME AKIHO 83-8669

TC075502 SHIZUKA GO SASUNAKASOW

P¹³

TOUN GO GENKAISOW AKIHO92-2943

M²⁸ HIMIKO AKIHO 91-732M⁶

TOUNME GO SASUNAKASOW-JL00192/962D AKIHO 93-1785

P²⁹ KOTETSU AKIHO 90-2679M¹⁴

MIKA GO SASUNAKASOW AKIHO 92-1034

M³⁰ TENREI AKIHO 88-1449

CEDUTO IL

AL SIGNOR

FIRMA CEDENTE



NOTE:

TITOLI VARI

1

1

1

1

DATA

LEGENDA

L BREVETTO 1

M BREVETTO 2

N BREVETTO 3
Q SELEZIONE 4

O SELEZIONE 1
P SELEZIONE 2

Q ZTP

R DISPLASIA HD.A (0)

S DISPLASIA HD.B (1)

U DISPLASIA HD.D (3)

V DISPLASIA HD.E (4)

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEI LIBRI GENEALOGICI

Art. 1 - L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.), in virtù dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 553 del 20 aprile 1960, ha istituito i seguenti Libri genealogici:

- a) Libro Origini Italiani (L.O.I.);
- b) Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.).

Art. 2 - Ogni cane che viene registrato nel L.O.I. o nel L.I.R. deve avere un proprio nome individuale di una sola parola; in caso di ripetizioni dello stesso nome, per cani della medesima razza, varranno per la sua distinzione il numero d'iscrizione. Solo in via eccezionale potrà essere accettata l'iscrizione al L.O.I. o al L.I.R. di cani con nomi composti da due o più parole quando queste siano assolutamente indispensabili per dare un significato al nome. Il nome del cane potrà essere accompagnato solo dalla denominazione dell'affisso allorché questo gli compete ai sensi e per gli effetti del presente regolamento (v. art. 22 e succ.).

L'E.N.C.I. potrà rifiutare la denominazione di un cane ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Il nome di un cane iscritto nel L.O.I. o nel L.I.R. così come risulta sul certificato d'iscrizione, non dovrà mai subire modificazioni di sorta anche in caso di cessione.

Art. 3 - Ogni cane iscritto al L.O.I. o al L.I.R. dovrà figurare di un unico proprietario la cui firma per l'E.N.C.I. è l'unica valida agli effetti delle successive iscrizioni dei suoi discendenti.

Qualora proprietario di un cane risultasse un Ente o una Società - purché questa sia costituita da due o più persone insieme associate nel possesso del cane - l'E.N.C.I. riconoscerà valida solo la firma di colui che i legali Dirigenti dell'Ente o della Società proprietari, o i singoli componenti di questa, gli avranno preventivamente designato con atto scritto a rappresentarli.

A tale scopo tutti i proprietari di cani iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. e i rappresentanti degli Enti o Società proprietarie dovranno depositare presso la Sede dell'E.N.C.I. il facsimile della propria firma che farà testo in ogni caso di contestazione.

Art. 4 - **Proprietario** del cane è Colui che ne ha la disponibilità assoluta ad ogni effetto. Il primo proprietario viene registrato come tale sul Certificato d'iscrizione; ogni successivo trasferimento di proprietà deve risultare sullo stesso certificato ed è valido solo se firmato dal proprietario cedente con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del nuovo proprietario e se è vidimato dall'E.N.C.I.

Art. 5 - **Allevatore** di un cane, ai soli effetti dei Libri Genealogici, è considerato colui che figura proprietario della madre al momento della monta di questa.

A tutti gli altri effetti sono considerati allevatori solo le persone che risultano titolari, ai sensi dell'art. 22 e successivi, di un affisso riconosciuto.

LIBRO ORIGINI ITALIANO (L.O.I.)

Art. 6 - Il Libro Origini Italiano (L.O.I.) è il registro nel quale vengono iscritti i cani considerati di puro sangue ed annotati i dati genealogici, somatici e segnalatici che ad essi si riferiscono.

Art. 7 - Possono essere iscritti al L.O.I.:

a) i cani nati in Italia da genitori iscritti nel L.O.I. Le fatture importate in Italia devono essere trasferite al L.O.I. su presentazione del documento di origine estero. Se invece il padre dei cani da iscriverne nel L.O.I. si trovasse all'estero, essendo di proprietà di persona residente fuori d'Italia, dovrà essere documentata la genealogia attraverso il relativo certificato d'iscrizione in un registro riconosciuto dalla F.C.I. o da una copia ufficiale di tale documento, e non sarà necessaria la sua trascrizione al L.O.I.;

b) i cani provenienti dall'estero e passati in proprietà di italiani, purché già iscritti in un libro genealogico straniero riconosciuto dalla F.C.I. come equivalente al L.O.I. italiano, e la cui iscrizione e relativo passaggio di proprietà siano documentati dal relativo Certificato ufficiale d'iscrizione;

c) i cani la cui ascendenza di almeno tre generazioni complete sia documentata dall'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) e che abbiano conseguito in una Esposizione riconosciuta la qualifica di almeno Molto Buono (M.B.) in classe singola o il Certificato di Tipicità (C.T.) in classe L.I.R.; e ciò anche ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;

d) i cani delle razze tipiche italiane, già iscritti nel L.I.R., se proclamati Campioni di Bellezza, acquistano il diritto di essere iscritti nel L.O.I.

ISCRIZIONI NEL L.O.I. E NEL L.I.R.

Art. 12 - Chi intende iscrivere cani nel L.O.I. o nel L.I.R. deve farne domanda all'E.N.C.I. compilando appositi moduli che verranno forniti su richiesta degli Interessati, dall'E.N.C.I. stesso o dalle sue Delegazioni periferiche.

Tali moduli, dettagliatamente compilati e firmati dai Richiedenti, debbono essere inoltrati alla Sede Centrale dell'E.N.C.I. per il tramite della Delegazione di quest'ultimo, competente sul territorio nel quale è nata e trovata la cucciolata. Tale Delegazione è autorizzata ad eseguire opportuni controlli ed è tenuta ad esprimere il proprio parere all'E.N.C.I. sulle domande di iscrizione a questo inoltrate.

Gli accertamenti riguardanti denunce provenienti da Province o Regioni nelle quali non esistono organi periferici funzionanti dell'E.N.C.I. saranno svolti direttamente da quest'ultimo con i mezzi che riterrà più opportuni.

Garanti della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle denunce eseguite restano comunque sempre i firmatari delle medesime; l'E.N.C.I. controlla e fa controllare, nei limiti delle proprie possibilità, l'esattezza delle dichiarazioni ricevute ma, anche accogliendole, non ne assume alcuna responsabilità.

L'E.N.C.I. si riserva tuttavia il diritto insindacabile di procedere in ogni momento all'annullamento di qualsiasi già eseguita iscrizione qualora gli risultasse che questa è stata ottenuta con documentazione non regolare oppure non rispondenti a verità. Contro i responsabili di falsa denuncia l'E.N.C.I. potrà anche agire disciplinariamente e per via giudiziaria.

Art. 13 - Le iscrizioni dei cani nei libri genealogici L.O.I. e L.I.R. possono essere fatte per cucciolata o singolarmente.

ISCRIZIONI PER CUCCIOLATA

Art. 14 - La **iscrizione per cucciolata** riguarda tutti i soggetti di una cucciolata nati in Italia da un accoppiamento tra cani iscritti. Essa si svolge in due tempi, attraverso due denunce successive compilate su appositi moduli (Mod. A e Mod. B) e con le seguenti modalità:

A) **Denuncia di monta e di nascita**, da compilarsi a cura dell'allevatore e da inviarsi all'E.N.C.I. attraverso la competente Delegazione entro 15 giorni dalla data di nascita dei cuccioli. Con tale denuncia, che va redatta sul Mod. A, vengono notificati all'E.N.C.I.:

- a) i nomi dei genitori dei cuccioli, la loro razza, il loro numero di iscrizione in un libro genealogico, nonché i nomi dei rispettivi proprietari;
- b) la data in cui avviene l'accoppiamento;
- c) il numero e il sesso dei cuccioli, di quelli ancora viventi e di quelli eventualmente nati morti o deceduti prima della denuncia.

Tale denuncia deve essere firmata anche dal proprietario dello stallone il quale così testimonia dell'avvenuto accoppiamento del proprio cane con la madre dei cuccioli denunciati e possibilmente conferma anche il numero dei cuccioli nati e viventi.

Quando lo stallone fosse un cane iscritto in un Libro genealogico estero, occorre documentarne anche la genealogia almeno sino ai terzi ascendenti (genitori, nonni,

e bisnonni) attraverso la presentazione del suo certificato di iscrizione o di una copia ufficiale di questo.

B) **Descrizione e domanda d'iscrizione dei singoli cuccioli** che va inviata all'E.N.C.I. a cura dello stesso Allevatore che ha in precedenza denunciato la nascita della cucciolata, entro quattro mesi dalla nascita. Tale domanda, da redigersi sul Mod. B e da inviarsi all'E.N.C.I. per il tramite della competente Delegazione deve contenere:

- a) i nomi da imporre ai cuccioli;
- b) la precisazione, per ciascuno, del colore e delle macchie del mantello nonché gli eventuali segni particolari; tra questi sono compresi anche il numero e gli altri dati impressi mediante punzonatura;
- c) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali i cuccioli fossero stati nel frattempo eventualmente ceduti.

Tutti i cuccioli elencati e descritti nel Mod. B debbono essere contemporaneamente iscritti nel L.O.I. o nel L.I.R. I cuccioli eventualmente esclusi dall'Allevatore nel modulo di denuncia di nascita (Mod. A) o non compresi successivamente nella domanda di iscrizione (Mod. B) non potranno più, per nessuna ragione, essere iscritti in futuro.

Art. 15 - Ad insindacabile giudizio dell'E.N.C.I. potranno essere accolte domande anche dopo i termini stabiliti purché preventivamente visitate dall'organo periferico nella cui giurisdizione risiede il richiedente. L'accettazione di tali domande ritardate deve tuttavia avere sempre carattere eccezionale.

ISCRIZIONI SINGOLE

Art. 16 - La **iscrizione singola** di un cane nel L.O.I. riguarda un solo soggetto e può essere eseguita dall'E.N.C.I. solo se si riferisce:

a) a cani importati in Italia e già iscritti nel paese di origine in un registro genealogico ufficiale riconosciuto dalla F.C.I.;

b) a cani nati in Italia e già iscritti nel L.I.R. discendenti da almeno tre generazioni complete iscritte in tale registro e in possesso dei titoli indicati nell'art. 7 cap. c);

c) a cani di razza italiana iscritti nel L.I.R. con meno di tre generazioni, che siano stati proclamati Campioni italiani.

La domanda di iscrizione singola deve essere avanzata all'E.N.C.I. a cura di Colui che risulta proprietario del cane da iscrivere, e va redatta su apposito unico modulo che l'E.N.C.I. stesso o le sue Delegazioni forniranno su richiesta dell'interessato. Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) razza, nome, sesso, data di nascita del soggetto iscrivendo (i cani importanti sono esclusi dall'obbligo della punzonatura);
- b) la descrizione precisa del colore e delle macchie del mantello e dei segni particolari che valgono ad identificare il cane;
- c) i nomi e i numeri d'iscrizione nei libri genealogici dei suoi genitori;
- d) il nome dell'allevatore;
- e) eventuali dati relativi alla punzonatura di cui all'art. 12.

Tale domanda deve essere inoltre accompagnata dalla **fotografia** in duplice copia e ripresa da un lato del cane iscrivendo (ripresa dai due lati qualora trattasi di soggetto con mantello a macchie).

Per i cani provenienti dall'estero e già iscritti in un Libro genealogico straniero riconosciuto dall'E.N.C.I. è sufficiente che la domanda sia accompagnata dal Certificato Ufficiale d'iscrizione nel Libro genealogico del Paese d'origine dal quale risulti l'avvenuta cessione all'attuale proprietario, nonché dalle fotografie del soggetto da iscriversi.

Per i cani da iscriversi come capostipiti nel L.I.R. e per quelli da trasferirsi dal L.I.R. al L.O.I. occorrono invece i documenti previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché le fotografie del soggetto.

CERTIFICATI D'ISCRIZIONE

Art. 17 - Quando un cane viene registrato nel L.O.I., l'E.N.C.I. rilascia speciale **certificato di iscrizione** in unico esemplare dal quale risultano, oltre al numero con il quale esso è stato registrato, anche i dati relativi al cane - nome, numero d'iscrizione nel libro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, eventuale numero della punzonatura, nomi e numeri d'iscrizione dei genitori - nonché i nomi con gli indirizzi dell'allevatore e del proprietario.

Il L.O.I. è suddiviso in gruppi di razze ognuno contrassegnato da una sigla differente.

Il numero di iscrizione di ogni cane nel L.O.I. è preceduto dalla sigla corrispondente alla razza o al sottogruppo. Anche per i cani registrati nel L.I.R. l'E.N.C.I. rilascia un certificato d'iscrizione.

Art. 18 - Il proprietario di un cane iscritto nel L.O.I. o nel L.I.R. deve controllare se tutti i dati registrati nel Certificato d'iscrizione corrispondono esattamente a quelli del soggetto posseduto. In caso di irregolarità egli dovrà notificare restituendo all'E.N.C.I. il documento entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento dello stesso, corredato con autocertificazione sotto comminatoria di legge. L'E.N.C.I. si riserva di modificare le annotazioni oppure di sostituire il documento.

Non sono ammesse correzioni né cancellature sui certificati d'iscrizione se non eseguite dall'E.N.C.I. e convalidate col timbro sociale. I certificati sui quali fossero state apportate correzioni o cancellature non convalidate dall'E.N.C.I. debbono essere considerati nulli.

I certificati d'iscrizione al L.O.I. o al L.I.R. non forniscono alcuna garanzia per ciò che riguarda i pregi e i difetti dei cani iscritti. Qualora dovesse apparire che uno o più soggetti di una cucciolata risultassero privi dei caratteri di tipicità della razza sotto la quale i genitori erano stati iscritti, l'iscrizione ai Libri genealogici dell'intera cucciolata può essere rifiutata dall'E.N.C.I. che si riserva sempre anche il diritto di rifiutare l'iscrizione nei propri libri genealogici dei discendenti di cani che, già iscritti, avessero posto in evidenza, nel corso del loro sviluppo, caratteristiche tali che dimostrano chiaramente che le loro origini non sono pure. In tali casi l'E.N.C.I. porrà, a fianco dell'iscrizione nel L.O.I. o nel L.I.R. di tali cani la nota: "escluso dalla riproduzione" e ne darà notizia ai rispettivi proprietari.

Art. 19 - Il proprietario di un cane registrato nel L.O.I. o nel L.I.R. è tenuto a denunciare all'E.N.C.I. la morte o lo smarrimento indicandone la data.

RILASCIO DI DUPLICATI

Art. 20 - Nel caso di smarrimento o di distruzione di un certificato l'E.N.C.I. potrà rilasciare il duplicato su richiesta di colui che risulta proprietario del cane anche dalle registrazioni sui libri genealogici. Tale richiesta dovrà formare oggetto di pubblicazione sul periodico "I nostri cani". Il duplicato verrà emesso solo se non siano intervenute opposizioni entro trenta giorni da tale pubblicazione.

Qualora il certificato originario, dichiarato smarrito o distrutto, venisse in seguito rintracciato e comunque risultasse ancora esistente, l'E.N.C.I. dichiarerà nullo il duplicato che dovrà essergli restituito dal possessore.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Art. 21 - Il trasferimento di proprietà di un cane risulta dalla girata apposta sul Certificato d'iscrizione al L.O.I. o al L.I.R. sottoscritta dal proprietario cedente a favore del cessionario, debitamente vidimata e registrata dall'E.N.C.I. in mancanza di tale registrazione, agli effetti del L.O.I. e del L.I.R. il passaggio di proprietà è come non avvenuto.